



LaBoUR & Law Issues
Rights | Identity | Rules | Equality

I Protocolli Amazon e la “moderna” concertazione sociale

GIULIO CENTAMORE
Università di Bologna

vol. 7, no. 2, 2021

ISSN: 2421-2695





I Protocolli Amazon e la “moderna” concertazione sociale

GIULIO CENTAMORE

Università di Bologna

Ricercatore di Diritto del Lavoro

giulio.centamore2@unibo.it

ABSTRACT

The article deals with the collective agreement of the 15th of September 2021, signed by Amazon Logistica Italia and Amazon Transport Italia with the Italian trade unions Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti (transport sector) and Nidil-Cgil, Felsa-Cisl, Uiltemp (temporary and precarious employment sector). The collective agreement was signed in Rome in the presence of the Minister of labour, whose role was key to its very closing. The public authority is not part of the agreement, and, hence, the latter cannot be considered a “tripartite” agreement. However, the article takes into consideration the possibility that the intervention of the Minister of labour in the industrial relations may be regarded as a “new” form of (tripartite) social dialogue.

Keywords: Amazon; logistics; collective bargaining; tripartite social dialogue; Minister of labour.

<https://doi.org/10.6092/issn.2421-2695/14081>

I Protocolli Amazon e la “moderna” concertazione sociale

SOMMARIO: 1. Le relazioni industriali sono un “valore in sé” per il colosso di Seattle! – 2. La concertazione sociale nell’esperienza italiana: cenni. – 3. I Protocolli Amazon e l’intervento del Ministero del Lavoro nelle relazioni industriali: una nuova tendenza?

1. Le relazioni industriali sono un “valore in sé” per il colosso di Seattle!

La firma, da parte di Amazon Italia, di un accordo sindacale nel quale non soltanto le relazioni industriali sono definite un «valore in sé», ma si prefigura addirittura un confronto periodico tra le parti su temi chiave per lo sviluppo del settore e per l’organizzazione del lavoro, ha fatto letteralmente il giro del mondo, rimbalzando, tramite [giornali](#) e [agenzie di stampa](#), dagli [ambienti sindacali](#) a quelli della [finanza globale](#), solo per dare un’idea⁽¹⁾. La cosa non poteva davvero passare inosservata, considerata la reputazione fieramente *anti-union* del colosso di Seattle⁽²⁾. Si pensi alla recente vicenda del tentativo di sindacalizzazione degli addetti di un magazzino in Alabama⁽³⁾, che l’azienda ha ostacolato (con successo) in ogni modo, anche mettendo in atto pratiche particolarmente aggressive, come l’organizzazione di *meeting* a partecipazione

⁽¹⁾ Vi è, tuttavia, chi ha osservato che la notizia dell’accordo “non ha [comunque] avuto lo spazio che avrebbe meritato sui media stranieri” (F. Nespoli, *Protocollo Amazon, fu vera storia?*, *BA*, 20 settembre 2021, n. 32).

⁽²⁾ Ne ha trattato di recente il [New York Times](#), ma i riferimenti sono moltissimi anche nella letteratura specialistica di diritto del lavoro e di relazioni industriali: D. Morini [Filt-Cgil], *Innovare le strategie per rappresentare i lavoratori di Amazon*, in *Logistica e lavoro*, a cura di A. Allamprese - O. Bonardi, Ediesse, 2018, 148, afferma che Amazon “[n]on è né contro, né con i sindacati. La questione della presenza del sindacato, riformista o puro e semplice che sia, è semplicemente negata!”.

⁽³⁾ In base alla legge americana, la possibilità per il sindacato di strutturarsi nei luoghi di lavoro, anche allo scopo di stipulare contratti collettivi, dipende dal riconoscimento, per via elettorale, di quella *bargaining unit* da parte dello staff (per un resoconto recente delle principali questioni, cfr. Si. Bologna, *La contrattazione collettiva negli Stati Uniti dal Wagner Act ai nostri giorni*, *RIDL*, 2016, I, 428 ss.): ma, come da tempo è noto (cfr. L. Mariucci, *Uno sguardo alle relazioni industriali negli USA*, *LD*, 1987, 80-81), tali meccanismi consentono ai datori di lavoro di ostacolare e ritardare in molti modi la consultazione elettorale, finendo per condizionarne gli esiti.

obbligatoria nei quali si incitava lo staff a non aderire al sindacato, l'affissione di manifesti antisindacali in spazi privati (come i bagni) ed altro ancora⁽⁴⁾.

Naturalmente, i Protocolli Amazon-sindacati del 15 settembre 2021 non nascono dal nulla. Essi sono l'esito di anni di attività e di lotte sindacali, in Amazon e, più in generale, nel tormentato⁽⁵⁾ settore della logistica⁽⁶⁾, per iniziativa dei sindacati confederali e, soprattutto, dei più combattivi sindacati autonomi, come il SI Cobas o l'ADL Cobas. Scioperi⁽⁷⁾, *sit-in*, cortei e blocchi stradali⁽⁸⁾, rivolte dei facchini⁽⁹⁾, ma anche esperienze negoziali innovative⁽¹⁰⁾, sono pane quotidiano per un settore in costante crescita e divenuto nevralgico nell'economia globale di mercato⁽¹¹⁾. Ancor più durante la pandemia, ponendosi in modo pressante il problema di far circolare le merci mentre la gran parte della popolazione era in lockdown (o in quarantena) e, perciò, fortemente scoraggiata a muoversi. Ma se, da una parte, l'esplosione della pandemia ha sottolineato l'importanza del settore ed *in primis* di un colosso come Amazon, essa ha altresì rappresentato, per la forza lavoro, una spinta inattesa alla coalizione sindacale. Anche approfittando di aver acquisito una certa visibilità mediatica, infatti, le azioni collettive – la più nota delle quali è rappresentata dallo sciopero nazionale

(4) Per un resoconto (e qualche aggiornamento) può rimandarsi ad un breve articolo della [Reuters](#). Per il contesto europeo, in particolare con un interessante confronto tra Germania e Italia, cfr. B. Cattero - M. D'Onofrio, *Orfani delle istituzioni. Lavoratori, sindacati e le «fabbriche terziarie digitalizzate» di Amazon*, *QRS*, 2018, 7 ss.

(5) Tormentato, a causa delle dure condizioni di svolgimento della prestazione cui è sottoposta, in tale settore, la forza lavoro, specie per gli addetti di origine extraeuropea (cfr. A. Lassandari, *La contrattazione collettiva nella logistica*, in *Logistica e lavoro*, a cura di A. Allamprese - O. Bonardi, cit., 56) e, ancor più, per i richiedenti asilo, come ha dimostrato la tragica vicenda della morte di un addetto in somministrazione al suo terzo giorno di lavoro all'interporto di Bologna (cfr. G. Grappi, *Per Yaya Yafa: logistica, migranti e i limiti del sindacato*, [reperibile online](#)).

(6) Cfr. Se. Bologna - S. Curi, *Relazioni industriali e servizi di logistica: uno studio preliminare*, *DLRI*, 2019, 1, 125 ss.; L. Cini - B. Goldmann, *Dal Controllo alla mobilitazione. Le lotte dei ciclofattorini e dei facchini della logistica in Italia*, *LLI*, 2020, 1, 2 ss.

(7) P. Campanella, *Logistica in lotta: primi sguardi*, *RGL*, 2020, I, 475 ss.

(8) C. Carta, *Azione collettiva e circolazione stradale: contributo allo studio dei diritti sociali fondamentali in Europa*, *RGL*, 2020, I, 519 ss.

(9) O. Bonardi, *Tra Governance delle global value chains e frammentazione del tessuto produttivo nazionale: quale regolazione per il lavoro nel settore della logistica?*, in *Logistica e lavoro*, a cura di A. Allamprese - O. Bonardi, cit., 36.

(10) Si pensi all'accordo collettivo “sperimentale” sulla distribuzione dei carichi di lavoro concluso nel 2018 per il sito produttivo Amazon di Castel San Giovanni, Piacenza (D. Morini, *Innovare le strategie per rappresentare i lavoratori di Amazon*, cit., 154): anche in quell'occasione la conclusione di un accordo collettivo da parte di Amazon Italia aveva avuto una discreta risonanza internazionale, ad esempio da parte della confederazione sindacale europea [ETUC](#).

(11) G. Grappi, *La governance delle catene del valore e le sfide per l'organizzazione dei lavoratori: una prospettiva globale*, *RGL*, 2020, I, 368 ss.

“di filiera” Amazon del 22 marzo 2021⁽¹²⁾ – hanno indotto il datore di lavoro ad adottare più serie misure anticontagio nei magazzini⁽¹³⁾, a concedere riconoscimenti economici che da anni erano oggetto di trattativa e persino a sedersi a un tavolo negoziale di alto profilo, come quello che ha portato, dopo l'estate, alla stipulazione dei Protocolli Amazon-sindacati.

Eppure, in questa come in altre vicende delle relazioni industriali, ad essere significativo non è soltanto il fatto in sé della stipulazione di un accordo, o persino il contenuto del medesimo – cioè gli impegni reciproci assunti dalle parti – ma anche il contesto o persino la sede in cui l'accordo viene concluso. I due⁽¹⁴⁾ Protocolli Amazon si aprono con la seguente affermazione: «[i]l giorno 15 settembre 2021, presso la sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza del Ministro del Lavoro [...], on. Andrea Orlando, che ha promosso il tavolo di confronto [...]; mentre, al punto 1 dei Protocolli, le parti firmatarie, concordando «sull'opportunità di adottare un metodo partecipativo connotato da sistematicità di analisi, confronto e verifica dei temi di comune interesse», precisano di farlo «anche alla luce delle indicazioni ricevute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 15 aprile 2021, relative alle direttrici del confronto bilaterale da intraprendere in materia di applicazione della normativa nazionale sul lavoro ed in coerenza col Capitolo I del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione [...]».

In breve, benché il Ministero del Lavoro non figuri tra i firmatari dei due Protocolli – che non potranno, perciò, essere definiti trilaterali – è evidente che le parti, nelle settimane successive allo sciopero nazionale del 22 marzo e in una situazione caratterizzata da una recrudescenza della pandemia (cd. terza ondata),

⁽¹²⁾ Lo sciopero del 22 marzo 2021 ha coinvolto diverse migliaia di lavoratori lungo tutta la catena delle attività produttive di Amazon Italia, dalla movimentazione delle merci nei magazzini fino al cd. “ultimo miglio”. Si è trattato perciò di un'azione sindacale particolarmente innovativa ed efficace, che ha cercato, per così dire, di “ricomporre”, sul piano dell'azione diretta di sciopero, quell'interesse collettivo che l'organizzazione del lavoro in Amazon ha precisamente l'effetto di frammentare e dissolvere (si allude specialmente all'uso imponente e con elevato *turnover* del lavoro in somministrazione ed al ricorso agli appalti); non stupisce, perciò, che dello sciopero organizzato dai sindacati italiani si sia parlato persino negli Stati Uniti, ad esempio da parte della rivista [Jacobin](#). Più in generale, sul tema del conflitto in Amazon in una prospettiva sovranazionale, cfr. Transnational Social Strike Platform, *Strike the giant: Transnational Organisation Against Amazon*, Fall 2019 Journal (liberamente [scaricabile online](#)).

⁽¹³⁾ Si ricorderà che in Francia, a causa della mancata adozione da parte di Amazon di misure anticontagio nei propri magazzini, era intervenuta nei primi mesi del 2020 persino la magistratura, ordinando la chiusura straordinaria di alcuni siti produttivi (cfr. A. Allamprese - O. Bonardi, *Salute e sicurezza del lavoro nella logistica*, RGL, 2020, I, 437-438, spec. nota 41).

⁽¹⁴⁾ I Protocolli, dal contenuto analogo, sono firmati da Amazon Logistica Italia S.r.l. (Hub più grandi) e da Amazon Transport Italia S.r.l. (Siti più piccoli).

siano state sollecitate ad aprire un tavolo di confronto a livello istituzionale e, sulla base delle «indicazioni» ricevute dal Ministro, persino a concludere un accordo. È significativo, a tale proposito, che in un Comunicato stampa ministeriale del 15 settembre 2021 si affermi che l’incontro tra Amazon e sindacati è stato «presieduto» dal Ministro del Lavoro e che la firma del Protocollo «completa il percorso avviato lo scorso aprile su impulso del Ministro del Lavoro[,] che aveva fornito alle parti una serie di indicazioni per il confronto bilaterale [...]»⁽¹⁵⁾. Anche dal fronte sindacale, il segretario generale della Fit-Cisl ha affermato, in un’intervista, che uno dei fattori chiave per la conclusione dell’accordo è stato «l’interessamento» del Ministro del Lavoro, che «ha impegnato le parti a trovare, nel giro di pochi mesi, un accordo», consentendo «di sbloccare la trattativa»⁽¹⁶⁾. Il giorno dell’accordo, la Presidente della Commissione lavoro della Camera dei deputati (on. Mura) ha sottolineato come esso sia il risultato del «metodo della moderna concertazione»⁽¹⁷⁾.

Ma in cosa consisterebbe esattamente tale “moderna” concertazione? Ne dobbiamo forse dedurre l’esistenza di un modello (o metodo) ormai superato – per non dire *antico* – di concertazione e di uno che invece si viene affermando nella prassi delle relazioni industriali?

Invero, dato che «al ricercatore conviene mantenersi rigorosamente fedele al canone metodologico che impone di descrivere le *cose* prima ancora di dare ad esse un *nome*»⁽¹⁸⁾, per provare a dare una risposta a tali quesiti converrà, in primo luogo, mettere a fuoco il concetto stesso di concertazione, anche attraverso qualche esempio tratto da vicende recenti e meno recenti (*infra*, § 2); e, successivamente, concentrarsi sui contenuti dei Protocolli Amazon e interrogarsi sul tipo di intervento che il Ministero del Lavoro sta mettendo in atto in questi anni nelle relazioni industriali, per verificare se ne stia effettivamente emergendo un nuovo modello (o metodo) di concertazione (*infra*, § 3).

⁽¹⁵⁾ Il documento citato nel testo è reperibile alla [pagina web](#) del Governo italiano dedicata ai comunicati stampa dei Ministeri. Alla conclusione dell’accordo è dato inoltre risalto, nello stesso giorno, sia sull’account Twitter istituzionale del Ministero del lavoro (<https://twitter.com/MinLavoro>) sia su quello personale del Ministro stesso (<https://twitter.com/AndreaOrlandosp>).

⁽¹⁶⁾ F. Nespole, *Protocollo Amazon, un metodo partecipativo per più elevati standard di qualità. A colloquio con Salvatore Pellecchia (Segretario Generale Fit-Cisl)*, BA, 27 settembre 2021, n. 33.

⁽¹⁷⁾ La dichiarazione è reperibile online sul [sito internet personale](#) dell’on. Mura.

⁽¹⁸⁾ Così, A. Viscomi, *Prassi di concertazione territoriale: spunti per una riflessione critica*, LD, 2004, 2, 336.

2. La concertazione sociale nell’esperienza italiana: cenni

Di concertazione sociale si è tornato molto a parlare negli ultimi due anni, a proposito dei cd. protocolli anticontagio, che sono stati stipulati, tra le parti sociali, allo scopo di individuare le misure da adottare per proseguire le attività produttive in (relativa) sicurezza, limitando le occasioni di trasmissione del virus tra i lavoratori e con il pubblico⁽¹⁹⁾. Tali protocolli sono stati stipulati, su iniziativa della Presidenza del Consiglio, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, n. 9), d.p.c.m. 11 marzo 2020 (uno dei primi provvedimenti collegati all’emergenza epidemiologica), giusta il quale «si favori[va]no, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali». Al fine di garantirne l’efficacia generalizzata, in un’ottica di tutela della salute pubblica, le misure anticontagio stabilite dalle parti sociali mediante i protocolli sono state integrate nel sistema delle fonti statuali⁽²⁰⁾, cosa che ha spinto un’autorevole dottrina a inquadrarle nel concetto di “diritto riflessivo”⁽²¹⁾.

⁽¹⁹⁾ Cfr. V. Ferrante, *Le fonti e il dialogo sociale*, *Labor*, 2020, 4, 403 ss.

⁽²⁰⁾ L’art. 1, c. 3, d.p.c.m. 22 marzo 2020 stabilisce che «[l]e imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso [...] sottoscritto il 14 marzo 2020 [...]»; il d.p.c.m. del 26 aprile 2020 (art. 2, c. 6), oltre a fare riferimento al protocollo di aggiornamento del 24 aprile 2020, ed a quelli stipulati per i cantieri (24 aprile 2020) e per trasporto e logistica (20 marzo 2020), stabilisce che: «[l]a mancata attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza». Ed è significativo che i protocolli stessi siano allegati al testo del d.p.c.m., divenendo, così, materialmente parte del provvedimento. L’obbligatorietà delle misure previste dai Protocolli «[s]ull’intero territorio nazionale [per] tutte le attività produttive industriali e commerciali» (con una serie di eccezioni previste dall’art. 1) è stabilita dal d.p.c.m. 17 maggio 2020 (art. 2) e da quelli emanati successivamente, ma la norma che più ha fatto discutere è l’art. 29-*bis*, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, inserito mediante l. di conversione 5 giugno 2020, n. 40, ai sensi del quale «[a]i fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso [...]».

⁽²¹⁾ A. Perulli, «*Diritto riflessivo e autonomia collettiva al tempo di Covid-19*», *RIDL*, 2020, 2, I, 299 ss. La teorica del diritto riflessivo è stata particolarmente influente e diffusa nel diritto del lavoro italiano negli anni ’80 e ’90 del secolo scorso, cioè, proprio negli anni “d’oro” della concertazione sociale: ne fu data una celebre definizione da Luigi Mengoni, (Id., *La questione del diritto giusto nella società post-liberale*, *RI*, 1988, 11, 13 ss.), nei termini di una «legislazione neoistituzionale», un «nuovo tipo di self-restraint del diritto dello stato, cioè un tipo di intervento non più diretto, ma indiretto, indirizzato non a regolare con norme rigide e particolareggiate di comportamento i rapporti socio-economici, ma piuttosto a predisporre le nervature istituzionali di processi di autoregolazione sociale, a definire, correggere e ridefinire, quando occorra, istituzioni sociali funzionanti come sistemi autoregolatori». Sul tema cfr. A. Lo Faro, *Teorie autopoietiche e diritto sindacale*, *LD*, 1993, 129 ss.

Per affrontare una delle più gravi crisi sociali ed economiche del dopoguerra⁽²²⁾, il Governo⁽²³⁾ ha dunque riaperto il tavolo – ormai “polveroso”, dopo anni di disintermediazione⁽²⁴⁾ – della concertazione con le principali organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Del resto, nell’esperienza italiana⁽²⁵⁾, la concertazione è stata per lo più orientata proprio a rafforzare la coesione sociale attorno a scelte particolarmente difficili da prendere (e, invero, da “digerire”), in momenti di crisi economica, come nei primi anni ’80 con i provvedimenti sul costo del lavoro⁽²⁶⁾, o persino politico-istituzionale, come nel ‘92-‘93, quando era a rischio il raggiungimento dei parametri di Maastricht e il sistema partitico della I repubblica stava crollando⁽²⁷⁾.

Tuttavia, sarebbe riduttivo circoscrivere la concertazione sociale ad un coinvolgimento temporaneo delle parti sociali nella gestione delle fasi più critiche della vita del Paese⁽²⁸⁾. Trascurando il riferimento ad alcune vicende specifiche – per quanto significative – dell’esperienza italiana, è possibile definire la concertazione, in termini più generali, come un’«interazione tra Governo [o altro attore pubblico, anche di livello locale], datori di lavoro e lavoratori (attraverso i loro rappresentanti), come partner posti su un piano di eguaglianza e indipendenza, volta a cercare soluzioni a problemi di interesse comune»⁽²⁹⁾. Problemi che potrebbero riguardare il costo del lavoro e la struttura della

⁽²²⁾ Come sottolinea tra gli altri M. Pedrazzoli, *Crisi economica da pandemia e costituzione economia e del lavoro: il caso dell’art. 46 Cost., Labor*, 2020, 4, 492.

⁽²³⁾ Durante la pandemia, il Governo italiano non è stato il solo a coinvolgere le parti sociali nella definizione delle regole per lo svolgimento delle attività produttive, come si sottolinea in una *Note d’orientation* dell’OIL del 20 maggio 2020 (*Le rôle central du dialogue social pour faire face à la crise du COVID-19*, [reperibile online](#) dal sito internet dell’organizzazione). Per un quadro delle misure adottate dai principali Paesi europei v. il numero 3 del 2020 di *European Labour Law Journal*.

⁽²⁴⁾ Sul tema cfr. B. Caruso, *La rappresentanza delle organizzazioni di interessi tra disintermediazione e re-intermediazione*, *ADL*, 2017, 3, 555 ss.

⁽²⁵⁾ Cfr. E. Ghera, *La pratica della concertazione in Italia*, *QC*, 1999, 3, 501 ss.

⁽²⁶⁾ A. Cessari, *Pluralismo neocorporativismo neocontrattualismo*, *RIDL*, 1983, I, spec. 174, 184-185, 193.

⁽²⁷⁾ M. D’Antona, *Il Protocollo sul costo del lavoro e l’«autunno freddo» dell’occupazione*, *RIDL*, 1993, I, spec. 411-412, 415.

⁽²⁸⁾ Per una rassegna, sia pure non esaustiva, di dottrina sul tema sia consentito il rinvio a G. Centamore - R. Romei, *Una nuova stagione per la concertazione?*, liberamente scaricabile dal sito di [labour law community](#).

⁽²⁹⁾ Tale definizione (trad. mia) è fornita dal «Dizionario» (Thesaurus) dell’Ufficio internazionale del lavoro (BIT) dell’OIL, che è liberamente [consultabile online](#).

contrattazione collettiva⁽³⁰⁾, le pensioni e il welfare⁽³¹⁾, il lavoro pubblico⁽³²⁾, la transizione ecologica⁽³³⁾, i *riders* del *food delivery*⁽³⁴⁾ e così via. Il dialogo sociale tripartito – per riprendere l’espressione utilizzata in sede OIL – può svolgersi in forme e con procedure che possono essere dotate di stabilità⁽³⁵⁾, oppure decise dalle parti in modo episodico⁽³⁶⁾, ma che, quando attuate «al più alto livello», possono «contribuire alla formulazione e all’adozione delle politiche sociali o economiche o del lavoro, ed applicarsi ad ogni processo decisionale che abbia incidenza sulle attività o sugli interessi di datori di lavoro e lavoratori»⁽³⁷⁾. In breve: una compenetrazione tra apparato statale e grandi organizzazioni di interessi, che, laddove è stata sperimentata⁽³⁸⁾, ha influenzato profondamente i meccanismi di funzionamento della democrazia rappresentativa, «condizionando[ne] e conformando[ne] processi decisionali e strutture organizzative»⁽³⁹⁾.

In dottrina si è, altresì, sottolineato che l’attore pubblico vi ricorre poiché «non controlla tutte le variabili [...] che condizionano il raggiungimento degli obiettivi che si prefigge» e che «[s]olo il negoziato gli consente di acquisire il consenso preventivo dei soggetti rappresentativi degli interessi coinvolti nelle politiche economiche e la loro collaborazione all’attuazione delle stesse, che è un modo di garantire anche l’efficacia delle misure e delle iniziative da

⁽³⁰⁾ Come nel caso del Protocollo Ciampi-Giugni del 23 luglio 1993.

⁽³¹⁾ Si pensi al Protocollo sul welfare del 23 luglio 2007.

⁽³²⁾ V. il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale del 10 marzo 2021, che è stato uno dei primi atti del Governo Draghi.

⁽³³⁾ Un esempio è rappresentato dal Patto per il lavoro e per il clima del 14 dicembre 2020 dell’Emilia-Romagna.

⁽³⁴⁾ La Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano del Comune di Bologna del 31 maggio 2018.

⁽³⁵⁾ È il caso, ad esempio, dell’ordinamento francese, nel quale gli artt. L1 ss. del *Code du travail* prevedono, ogni volta che il Governo intenda modificare le discipline del rapporto di lavoro, delle relazioni sindacali o della previdenza sociale, una procedura di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e datoriali rappresentative a livello nazionale e interconfederale, la cui obbligatorietà viene meno soltanto ove sia necessario intervenire con urgenza.

⁽³⁶⁾ Come avviene nell’esperienza italiana.

⁽³⁷⁾ Traggio (trad. mia) dalla definizione di dialogo sociale tripartito fornita dal BIT, *Rapport VI Dialogue sociale et tripartisme, Bureau International du Travail*, Genève, 2018, 3.

⁽³⁸⁾ Prevalentemente in Europa occidentale e settentrionale, ma v. ad es. L. Baccaro, *Political economy della concertazione sociale*, *SM*, 2007, 1, 47 ss., per un quadro più ampio, che, come caso di studio, include anche l’esperienza della Corea del sud e del Sudafrica; uno dei più noti e influenti studi comparativi sul tema rimane P.C. Schmitter, *Still the Century of Corporatism?*, *RP*, 1974, 36, 1, 85 ss.

⁽³⁹⁾ Così, P.A. Capotosti, *Concertazione e riforma dello Stato sociale nelle democrazie pluraliste*, *QC*, 1999, 3, 484.

realizzare»⁽⁴⁰⁾. D’altro canto, in assenza di obblighi di legge che impongano il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e datoriali nei processi di elaborazione dei provvedimenti in materia di lavoro (come nel caso italiano), è pur vero che l’attore pubblico può sempre decidere di fare a meno del «consenso preventivo» e della «collaborazione» delle parti sociali «all’attuazione» di tali misure: le fortune – difatti, alterne⁽⁴¹⁾ – della concertazione dipendono, cioè, dalla stabilità del quadro politico e delle relazioni industriali, come dimostra il mutamento di indirizzo maturato, nel Governo italiano, dopo la vittoria elettorale del centrodestra nel 2001, sulla base delle tesi espresse nel *Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia* dello stesso anno (spec. Parte II, punto I.2 e I.2.1.)⁽⁴²⁾.

Chiusa la stagione dei grandi patti di concertazione degli anni ’90, il confronto tra attore pubblico e parti sociali ha portato, comunque, in più d’una occasione, alla conclusione di accordi “trilaterali”⁽⁴³⁾, di livello nazionale o locale⁽⁴⁴⁾; se oggi, dopo i protocolli anticontagio del 2020 e del 2021 e sotto l’egida dei piani straordinari di ricostruzione post-pandemica, si sta aprendo una nuova fase di concertazione sociale, è difficile a dirsi, *time will tell*⁽⁴⁵⁾: quel che dobbiamo chiederci è se l’intervento del Ministero del Lavoro nelle relazioni tra Amazon Italia e organizzazioni sindacali, che ha portato nell’estate del 2021 alla stipulazione dei Protocolli, possa considerarsi espressione di concertazione sociale, sia pure in una forma “rivisitata” rispetto al passato o, riprendendo le parole della Presidente della Commissione lavoro, più “moderna”.

⁽⁴⁰⁾ L. Bellardi, *Dalla concertazione al dialogo sociale: scelte politiche e nuove regole*, LD, 2004, 1, 185. Sul tema cfr. M. Regini, *Che cosa induce gli attori collettivi ad accordarsi su soluzioni “second-best”? Interessi, istituzioni, processi cognitivi, azioni simboliche*, SL, 2005, 4, 253 ss.

⁽⁴¹⁾ M. Carrieri, *L’altalena della concertazione*, Donzelli, 2008.

⁽⁴²⁾ Cfr. A. Perulli, *Modelli di concertazione in Italia: dallo «scambio politico» al «dialogo sociale»*, RGL, 2004, 1, I, 21 ss.

⁽⁴³⁾ In qualche caso gli accordi di concertazione potrebbero persino essere definiti “multilaterali”. Si prenda ad esempio il già citato Patto per il lavoro e per il clima dell’Emilia Romagna del 2020, che è stato firmato, oltre che dai principali attori istituzionali della Regione e dalle Università, anche da Legambiente Emilia Romagna (per un commento all’accordo cfr. E. Verdolini, *Le Regioni fra governo dell’economia e dell’occupazione: concertazione sociale e risorse europee nei «Patti per il lavoro» dell’Emilia-Romagna*, IF, 2021, 1, 245 ss.).

⁽⁴⁴⁾ Gli accordi tra Governo e parti sociali conclusi dal 1981 a oggi sono disponibili sul sito dell’Archivio contratti del Cnel, alla voce “[Accordi Governo parti sociali](#)”. È più difficile, invece, individuare gli accordi conclusi a livello locale e reperirne i testi, dovendosi più che altro rifare, per averne notizia, agli studi di relazioni industriali o di diritto sindacale che li menzionano, per poi cercare di reperirli sui siti istituzionali degli enti locali (cfr., ad esempio, per qualche riferimento dottrinale ed agli stessi accordi, G. Centamore, R. Romei, *Una nuova stagione per la concertazione?*, cit.).

⁽⁴⁵⁾ Sul tema di recente G. Pellacani, *Il sindacato nella prospettiva pluriordinamentale oggi*, in AA.VV., *Libertà e attività sindacale dopo i cinquant’anni dello Statuto dei lavoratori*, *Atti delle Giornate di studio di Diritto del lavoro Pisa - Lucca, 5 - 6 maggio 2021*, La Tribuna, 2021, 99 ss., spec. 149 ss.

3. I Protocolli Amazon e l'intervento del Ministero del lavoro nelle relazioni industriali: una nuova tendenza?

Nonostante la loro rubrica («per la definizione di un sistema condiviso di relazioni industriali»), gli accordi firmati al Ministero del Lavoro da Amazon Italia, più che un vero e proprio *sistema* (articolato su più livelli, scandito da tempistiche negoziali, governato da strutture sindacali interne ed esterne ai siti produttivi, etc.), delineano una sorta di *approccio*, che le parti affermano di condividere e di voler adottare, per quanto attiene alle relazioni sindacali ed all'organizzazione del lavoro. Le questioni più controverse (riconoscimento di un livello aziendale di contrattazione collettiva, turn-over degli addetti in somministrazione, straordinari, turni notturni e domenicali) sono, per così dire, soltanto evocate dalle parti, che si impegnano ad affrontarle con «metodo partecipativo connotato da sistematicità di analisi, confronto e verifica»⁽⁴⁶⁾.

Ad esempio: i protocolli non introducono trattative per la stipulazione di un accordo aziendale integrativo del Ccnl Logistica⁽⁴⁷⁾, ma affermano che «le relazioni industriali si declineranno a livello nazionale, regionale e aziendale, con un sistema di informazione, di consultazione, di verifica, *nonché di contrattazione*» (corsivo mio); ed ancora: le parti firmatarie perseguono «iniziative al fine di [...] monitorare gli andamenti occupazionali, con l'obiettivo di favorire [...] percorsi di crescita e continuità occupazionale», ed attiveranno a livello aziendale «momenti di confronto sull'utilizzo di forme di rapporto di lavoro atipiche», ma non impegnano l'azienda a ridurre il turnover del personale né la percentuale di

⁽⁴⁶⁾ In uno dei primi commenti apparsi online, O. La Tegola, *Amazon e sindacati: un punto di svolta*, pubblicato il 21 settembre sul blog di [Open corporation](#), chiedendosi «che succede se Amazon non rispetta uno degli impegni assunti nel Protocollo sulle relazioni industriali?», non può che risponderci: «[i]n buona sostanza nulla[:] da un punto di vista squisitamente giuridico non c'è molto che la controparte possa fare».

⁽⁴⁷⁾ Il Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni è quello applicato da Amazon Italia nella gran parte dei propri siti produttivi (per l'eccezione dell'Hub di Piacenza, v. *infra* nel testo). A quanto pare (cfr. F. Nespoli, *Protocollo Amazon, un metodo partecipativo per più elevati standard di qualità. A colloquio con Salvatore Pellecchia*, cit., 3), era stata proprio la rottura delle trattative per la stipulazione di un accordo collettivo aziendale a portare allo sciopero nazionale di filiera Amazon del 22 marzo 2021.

addetti utilizzati in somministrazione, che, a quanto consta⁽⁴⁸⁾, rappresentano circa la metà della forza lavoro impiegata nelle attività di facchinaggio⁽⁴⁹⁾.

Ciò non vuol dire che il protocollo non possa dare i suoi frutti, come sembra sia avvenuto, sul piano economico, con il riconoscimento, a due settimane dalla conclusione dell'accordo, di un aumento salariale rivolto a tutti gli addetti, sia dipendenti di Amazon sia utilizzati in somministrazione⁽⁵⁰⁾: in linea, del resto, con l'obbligo di parità di trattamento sancito dall'art. 35, co. 1, d.lgs. n. 81/2015, ma dato che in questo settore non ci si può più stupire di nulla, pare che anche l'ovvio debba essere precisato. Inoltre, l'accordo sindacale dovrebbe portare Amazon ad applicare, in tutti i siti produttivi italiani, il Ccnl del settore Logistica, Trasporto Merci e Spedizione⁽⁵¹⁾; tale Ccnl, oltre ad essere invero più confacente alle attività aziendali⁽⁵²⁾ rispetto al Ccnl Commercio – che è applicato nell'hub di Piacenza sin dal primo insediamento di Amazon in Italia⁽⁵³⁾ –, comporterebbe, a quanto consta, alcuni benefici per i facchini, specie per quanto attiene al lavoro nel fine settimana.

In breve, non si andrebbe troppo lontano dal vero osservando che, con buona probabilità, l'impatto dei Protocolli del 15 settembre 2021 sulle

⁽⁴⁸⁾ Lo afferma il segretario generale della Fit-Cisl nell'intervista citata *retro*; v. anche il [comunicato stampa](#) delle segreterie nazionali delle organizzazioni Felsa-Cisl, Nidil-Cgil e Uiltemp dopo la stipulazione dei Protocolli.

⁽⁴⁹⁾ Si tenga presente che, per quanto attiene ai problemi derivanti dall'elevato utilizzo della somministrazione di lavoro da parte di Amazon Italia, tra i quali il turnover esasperato nella manodopera inviata in missione ed il pieno riconoscimento del diritto alla parità di trattamento, le organizzazioni sindacali cercano, comprensibilmente, l'interlocuzione non soltanto dell'azienda cd. utilizzatrice (Amazon), ma delle stesse Agenzie per il lavoro autorizzate a svolgere attività di somministrazione, il cui ruolo «dovrà modificarsi», secondo Felsa-Cisl, Nidil-Cgil e Uiltemp (v. il comunicato stampa citato alla nota prec.).

⁽⁵⁰⁾ Ne dava notizia il 27 settembre 2021 il sito internet del [Diario del lavoro](#), citando un verbale d'incontro stipulato tra Confrasperto, in rappresentanza di Amazon, e Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.

⁽⁵¹⁾ Le disposizioni dei Protocolli relative all'applicazione del Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizione sembrano, a chi scrive, le uniche ad essere formulate in modo, per così dire, netto ed inequivocabile: ad esempio al punto n. 2 della premessa le parti «si impegnano a rispettare le norme del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni e la loro coerente applicazione»; in altri punti dell'accordo, dalla formulazione delle clausole si evince che l'applicazione di tale Ccnl è data comunque per presupposta.

⁽⁵²⁾ Sul tema, sia consentito il rinvio a G. Centamore, *Contrattazione collettiva e pluralità di categorie*, Bup, 2020, 24 ss., 53 ss., 168 ss.

⁽⁵³⁾ B. Cattero - M. D'Onofrio, *Orfani delle istituzioni. Lavoratori, sindacati e le «fabbriche terziarie digitalizzate» di Amazon*, cit., 20. Nell'intervista citata *retro* (nota n. 47, seconda pagina), S. Pellecchia spiega che ciò si deve al fatto che «[n]ella visione originaria Amazon si considerava un “negozio” e riteneva che l'attività di consegna del prodotto acquistato dal cliente fosse secondaria [ma che] [s]uccessivamente la multinazionale si è caratterizzata per essere una “vetrina” e le attività di logistica e di trasporto hanno assunto un ruolo preminente».

condizioni di lavoro (e di vita) di facchini e trasportatori di Amazon sarà modesto. Il confronto vero, per così dire, sarà quello che, archiviata la firma dei Protocolli, si terrà in sedi diverse da quelle istituzionali e con una minore mediatizzazione degli avvenimenti, sulla base dell’approccio partecipativo che le parti hanno delineato ed affermato di condividere alla presenza del Ministro del Lavoro⁽⁵⁴⁾: ma non è scontato che il colosso di Seattle sarà disposto a trattare con i sindacati italiani su temi come l’organizzazione dei turni di lavoro, l’approvvigionamento di personale in forme diverse dal contratto di lavoro subordinato standard, l’articolazione della retribuzione oltre quanto previsto dal Ccnl della logistica o l’utilizzo di strumenti di controllo particolarmente invasivi, come i famosi braccialetti elettronici, solo per dirne alcune. Starà ai sindacati confederali il compito non facile di smentire le voci più critiche, secondo cui i Protocolli di settembre rappresenterebbero in fin dei conti il tentativo, da un lato, di accreditare organizzazioni che, tra i facchini della logistica, hanno perso il contatto con la base dei lavoratori e, dall’altro, di pubblicizzare un’idea di relazioni sindacali partecipative che, in questo settore dell’economia, sarebbe invece lontanissima dalla realtà.

E la concezione “moderna” di concertazione sociale di cui i Protocolli Amazon sarebbero espressione? Una riflessione conclusiva su questo. È vero che non sarebbe prudente attribuire al tweet o al comunicato stampa di un’esponente politica (v. *retro*, § 1) l’attitudine a individuare nuove categorie della riflessione scientifica (una concezione “moderna” di concertazione); ma è anche vero, d’altro canto, che tale locuzione non è priva di interesse e potrebbe anzi consentire di inquadrare meglio l’orientamento dell’attuale Ministero del Lavoro verso le relazioni industriali, specie per quanto attiene a settori particolarmente conflittuali (ed allo stesso tempo mediatizzati). Si pensi alla gestione di un’altra vicenda celebre delle relazioni industriali di questi ultimi anni, quella del settore del *food delivery* mediante piattaforme digitali, in cui il Ministero del Lavoro aveva sollecitato l’associazione datoriale di riferimento (Assodelivery) ad accettare un tavolo istituzionale con le organizzazioni di categoria di Cgil, Cisl e Uil, in vista della stipulazione di un accordo nazionale che potesse regolare in modo dignitoso le condizioni di lavoro dei *riders* e, al contempo, attuare il rinvio

⁽⁵⁴⁾ Per O. La Tegola, *Amazon e sindacati: un punto di svolta*, cit., la «svolta», per le relazioni sindacali e per le condizioni di lavoro in Amazon Italia, è infatti «potenziale»: l’impatto dei Protocolli si misurerà soprattutto con le trattative per il rinnovo del Ccnl Logistica, ad esempio per quanto attiene ai diritti di informazione e consultazione; per il segretario generale della Fit-Cisl (v. *retro*) invece «[l]a firma del protocollo ha creato i prodromi per cominciare a dialogare con l’azienda con maggiore serenità, condividere una serie di obiettivi e, perché no, arrivare alla definizione di un più complesso integrativo aziendale».

legislativo all'autonomia collettiva previsto dal d.lgs. n. 81/2015: si ricorderà che, dopo il fallimento del tavolo istituzionale dovuto alla firma del controverso accordo tra Assodelivery e la neocostituita Ugl rider⁽⁵⁵⁾, il Ministero del Lavoro aveva “reagito”, in modo inusuale per la tradizione delle relazioni industriali italiane, con una circolare che aveva sostanzialmente stigmatizzato l'accordo⁽⁵⁶⁾. In conclusione, sembra delinearsi, più che una nuova forma di concertazione sociale, una tendenza del Ministero del Lavoro ad intervenire, nel ruolo di “soggetto facilitatore”, nelle relazioni industriali, in settori economici particolarmente problematici, quanto ai rapporti con il sindacato ed alle condizioni di lavoro, in vista della conclusione di accordi di alto profilo con i principali sindacati italiani. Vi sono forse esempi migliori di Amazon e dei *riders*?

⁽⁵⁵⁾ Sulla vertenzialità giudiziaria seguita alla stipulazione (ed all'applicazione dell'accordo con Ugl Rider) v. A. Donini, *Condotta antisindacale e collaborazioni autonome: tre decreti a confronto*, *LLI*, 2020, 1, R3 ss.

⁽⁵⁶⁾ V. la Circolare del 19 novembre 2020.

Bibliografia

- Allamprese A. - Bonardi O., *Salute e sicurezza del lavoro nella logistica*, in RGL, 2020, I, 429 ss.
- Baccaro L., *Political economy della concertazione sociale*, in SM, 2007, 1, 47 ss.
- Bellardi L., *Dalla concertazione al dialogo sociale: scelte politiche e nuove regole*, in LD, 2004, 1, 183 ss.
- BIT, *Rapport VI Dialogue sociale et tripartisme*, Bureau International du Travail, Genève, 2018.
- Bologna Se. - Curi S., *Relazioni industriali e servizi di logistica: uno studio preliminare*, in DLRI, 2019, 1, 125 ss.
- Bologna Si., *La contrattazione collettiva negli Stati Uniti dal Wagner Act ai nostri giorni*, in RIDL, 2016, I, 428 ss.
- Bonardi O., *Tra Governance delle global value chains e frammentazione del tessuto produttivo nazionale: quale regolazione per il lavoro nel settore della logistica?*, in A. Allamprese - O. Bonardi (a cura di), *Logistica e lavoro*, Ediesse, 2018, 20 ss.
- Campanella P., *Logistica in lotta: primi sguardi*, in RGL, 2020, I, 475 ss.
- Capotosti P.A., *Concertazione e riforma dello Stato sociale nelle democrazie pluraliste*, in QC, 1999, 3, 475 ss.
- Carrieri M., *L'altalena della concertazione*, Donzelli, 2008.
- Carta C., *Azione collettiva e circolazione stradale: contributo allo studio dei diritti sociali fondamentali in Europa*, in RGL, 2020, I, 519 ss.
- Caruso B., *La rappresentanza delle organizzazioni di interessi tra disintermediazione e re-intermediazione*, in ADL, 2017, 3, 555 ss.
- Cattero B. - D'Onofrio M., *Orfani delle istituzioni. Lavoratori, sindacati e le «fabbriche terziarie digitalizzate» di Amazon*, in QRS, 2018, 7 ss.
- Centamore G. - Romei R., *Una nuova stagione per la concertazione?*, in <https://www.labourlawcommunity.org/wp-content/uploads/2021/06/Centamore-Romei-II-Itinerario-Una-nuova-stagione-per-la-concertazione-giugno-2021-1.pdf>.
- Centamore G., *Contrattazione collettiva e pluralità di categorie*, Bup, 2020.
- Cessari A., *Pluralismo neocorporativismo neocontrattualismo*, RIDL, 1983, I, 167 ss.
- Cini L. - Goldmann B., *Dal Controllo alla mobilitazione. Le lotte dei ciclofattorini e dei facchini della logistica in Italia*, in LLI, 2020, 1, 1 ss.
- D'Antona M., *Il Protocollo sul costo del lavoro e l'«autunno freddo» dell'occupazione*, in RIDL, 1993, I, 411 ss.
- Donini A., *Condotta antisindacale e collaborazioni autonome: tre decreti a confronto*, LLI, 2020, 1, R3 ss.
- Ferrante V., *Le fonti e il dialogo sociale*, in Labor, 2020, 4, 403 ss.
- Ghera E., *La pratica della concertazione in Italia*, in QC, 1999, 3, 501 ss.
- Grappi G., *La governance delle catene del valore e le sfide per l'organizzazione dei lavoratori: una prospettiva globale*, in RGL, 2020, I, 368 ss.
- Grappi G., *Per Yaya Yafa: logistica, migranti e i limiti del sindacato*, in <https://www.connessioniprecarie.org/2021/10/26/per-yaya-yafa-logistica-migranti-e-i-limiti-del-sindacato/>.
- La Tegola O., *Amazon e sindacati: un punto di svolta*, in <https://blog.opencorporation.org/2021/09/21/amazon-e-sindacati-un-punto-di-svolta/>.
- Lassandari A., *La contrattazione collettiva nella logistica*, in A. Allamprese - O. Bonardi (a cura di), *Logistica e lavoro*, Ediesse, 2018, 54 ss.
- Lo Faro A., *Teorie autopoietiche e diritto sindacale*, in LD, 1993, 129 ss.

- Mariucci L., *Uno sguardo alle relazioni industriali negli USA*, in *LD*, 1987, 75 ss.
- Mengoni L., *La questione del diritto giusto nella società post-liberale*, in *RI*, 1988, 11, 13 ss.
- Morini D., *Innovare le strategie per rappresentare i lavoratori di Amazon*, in A. Allamprese - O. Bonardi (a cura di), *Logistica e lavoro*, Ediesse, 2018, 148 ss.
- Nespoli F., *Protocollo Amazon, fu vera storia?*, in *BA*, 20 settembre 2021, n. 32.
- Nespoli F., *Protocollo Amazon, un metodo partecipativo per più elevati standard di qualità. A colloquio con Salvatore Pellecchia (Segretario Generale Fit-Cisl)*, in *BA*, 27 settembre 2021, n. 33.
- OIL, *Le rôle central du dialogue social pour faire face à la crise du COVID-19*, Note d'orientation del 20 maggio 2020, https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/governance/WCMS_744409/lang--fr/index.htm.
- Pedrazzoli M., *Crisi economica da pandemia e costituzione economia e del lavoro: il caso dell'art. 46 Cost.*, in *Labor*, 2020, 4, 489 ss.
- Pellacani G., *Il sindacato nella prospettiva pluriordinamentale oggi*, in AA.VV., *Libertà e attività sindacale dopo i cinquant'anni dello Statuto dei lavoratori*, *Atti delle Giornate di studio di Diritto del lavoro Pisa - Lucca, 5 - 6 maggio 2021*, La Tribuna, 2021, 99 ss.
- Perulli A., «Diritto riflessivo» e autonomia collettiva al tempo di Covid-19, in *RIDL*, 2020, 2, I, 299 ss.
- Perulli A., *Modelli di concertazione in Italia: dallo «scambio politico» al «dialogo sociale»*, in *RGL*, 2004, 1, I, 21 ss.
- Regini M., *Che cosa induce gli attori collettivi ad accordarsi su soluzioni “second-best”? Interessi, istituzioni, processi cognitivi, azioni simboliche*, in *SL*, 2005, 4, 253 ss.
- Schmitter P.C., *Still the Century of Corporatism?*, in *RP*, 1974, 36, 1, 85 ss.
- Transnational Social Strike Platform, *Strike the giant: Transnational Organisation Against Amazon*, Fall 2019 Journal, in <https://www.transnational-strike.info/articles/publication/>.
- Verdolini E., *Le Regioni fra governo dell'economia e dell'occupazione: concertazione sociale e risorse europee nei «Patti per il lavoro» dell'Emilia-Romagna*, in *IF*, 2021, 1, 245 ss.
- Viscomi A., *Prassi di concertazione territoriale: spunti per una riflessione critica*, in *LD*, 2004, 2, 335 ss.